

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 luglio 2020, n. 102/Pres.

**Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'articolo 8 commi da 31 a 33bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di stabilità 2020).**

Vedi anche quanto disposto dall'art. 171, c. 1, L.R. 6/2021 (B.U.R. 19/5/2021, S.O. n. 15).

**Regolamento abrogato da art. 1, c. 1, DPREg. 20/3/2026, n. 027/Pres. (B.U.R. 1/4/2026, n. 13).**

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Beneficiari, caratteristiche e requisiti dei progetti finanziabili
Art. 3	Domanda di contributo
Art. 4	Determinazione e concessione del contributo
Art. 5	Spesa ammissibile
Art. 6	Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo
Art. 7	Accountability, controlli e revoca del contributo
Art. 8	Disciplina transitoria
Art. 9	Entrata in vigore

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi agli Enti del Terzo settore per lo sviluppo di progettualità in attuazione dell'articolo 8, commi da 31 a 33 della legge regionale 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di stabilità 2020).

2. Le progettualità di cui al comma 1 vengono sviluppate a favore della presa in carico delle persone fragili, del supporto ai *caregiver* familiari, della mobilità ed accessibilità a favore di persone con disabilità o con limitata autosufficienza e di persone anziane.

Art. 2  
(Beneficiari, caratteristiche e requisiti dei progetti finanziabili)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento gli enti del Terzo settore individuati all'articolo 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

2. Le progettualità indicate nell'articolo 1 devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere coerenti con le linee di intervento previste dagli atti di pianificazione triennale o annuale regionali, aziendali e degli enti locali in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa preferibilmente come frutto di un processo di coprogettazione che coinvolge gli enti del Terzo Settore;
- b) possedere carattere di innovatività e creare valore aggiunto a vantaggio degli utenti, dei loro familiari e dei *caregiver* familiari e devono essere concretizzati in attività coerenti con gli ambiti di intervento previsti all'articolo 1;
- c) possedere preferibilmente la capacità di creare forme di *welfare* generativo, di coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione, di raccolta fondi – *crowdfunding* anche attraverso donazioni;
- d) essere gratuite oppure prevedere a carico dell'utenza una compartecipazione non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile a contributo.

3. Al fine di promuovere l'omogeneità di risposte a livello di territorio regionale, sono sostenute esclusivamente le progettualità realizzate da Enti del terzo settore, eventualmente in partenariato tra loro.

4. Non sono ammesse forme di partenariato che includano soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.

Art. 3  
(Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo è redatta, a pena di inammissibilità, in conformità alla modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente per materia.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di contributo per ciascun anno. Qualora il medesimo soggetto presenti, come singolo o partner capofila, più domande di contributo nel medesimo anno, tutte le domande pervenute dopo la prima sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio.

3. Nel caso di progettualità sviluppate in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la domanda viene presentata dal solo partner capofila, che assume la funzione di interlocutore esclusivo nei confronti della Regione anche nell'interesse degli altri *partners*.

4. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 2, lo stesso soggetto può partecipare alla realizzazione di un massimo di due progetti per i quali sia presentata domanda di contributo nel medesimo anno.

5. La domanda è sottoscritta con firma autografa o digitale, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da persona munita di delega nella forma del mandato con rappresentanza generale o speciale secondo la disciplina civilistica. Nel caso di sottoscrizione con firma autografa deve essere allegata anche copia del documento di identità del legale rappresentante o del delegato. Non sono valide e comportano l'esclusione dalla procedura di contributo le sottoscrizioni formate con tamponi, timbri, software grafici e altre modalità diverse da quelle indicate.

6. Costituiscono parte integrante della domanda:

- a) la descrizione sintetica del progetto, con indicazione dei risultati attesi in favore dell'utenza; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la descrizione sintetica deve specificare anche le singole attività e funzioni affidate a ciascun partner;
- b) la dichiarazione di adesione al progetto da parte di ciascuno degli eventuali partner, sottoscritta con le modalità di cui al comma 5, contenente l'impegno alla realizzazione delle attività e funzioni specificatamente affidate all'interno del progetto stesso;
- c) il documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario e/o dal SSC che attesta la coerenza con le Aree di intervento previste nel Piano di Zona (PdZ) o del Piano Attuativo Territoriale (PAT) di riferimento. Qualora il progetto sia realizzato in Distretti o Ambiti di Aziende o SSC differenti è sufficiente, per fini di semplificazione, l'attestazione di un solo Distretto sanitario o SSC. Il documento deve altresì contenere l'elenco degli Enti del Terzo settore eventualmente coinvolti nella realizzazione delle progettualità in partenariato;
- d) il documento d'identità in corso di validità al momento di presentazione della domanda del legale rappresentante o del delegato che sottoscrive con firma autografa la domanda o le dichiarazioni di cui alla lettera b);
- e) il piano finanziario del progetto, redatto in conformità allo schema approvato con decreto del Direttore del Servizio competente per materia;

f) dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. La mancata presentazione di uno o più documenti di cui al comma 6 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

8. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio politiche per il terzo settore, mediante posta elettronica certificata (PEC) intestata all'Ente del Terzo Settore inviata all'indirizzo [salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it) dal 30 aprile compreso ed entro il termine del 30 giugno di ciascun anno con riferimento ai progetti che sono avviati o da avviare, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), nell'anno di presentazione della domanda e da concludere tassativamente entro il 31 maggio dell'anno successivo. I termini indicati sono perentori e la loro violazione determina l'inammissibilità della domanda presentata.

9. In alternativa, la domanda di contributo può essere presentata in via telematica a seguito dell'attivazione, da parte della Regione, di una specifica infrastruttura dedicata le cui modalità di accesso ed utilizzo sono determinate con decreto del Direttore centrale competente per materia, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

#### Art. 4

##### (Determinazione e concessione del contributo)

1. L'ammontare del contributo complessivo per singolo progetto, concedibile per un importo non inferiore a Euro 5.000,00 fino a un massimo di Euro 50.000,00, viene determinato come segue:

- a) per le progettualità realizzate senza ricorso a raccolta fondi - *crowdfunding*: 70 per cento della spesa ammissibile determinata secondo quanto previsto dall'articolo 5. Tale importo non può comunque superare la differenza tra la spesa ammissibile e l'ammontare complessivo di eventuali contributi o finanziamenti assegnati da altri enti pubblici per la medesima progettualità, nonché dei contributi finanziari eventualmente posti a carico dell'utenza;
- b) per le progettualità realizzate con ricorso a raccolta di fondi - *crowdfunding*: 80 per cento della spesa ammissibile determinata secondo quanto previsto dall'articolo 5. Tale importo non può comunque superare la differenza tra la spesa ammissibile e l'ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla raccolta fondi, da eventuali contributi o finanziamenti assegnati da altri enti pubblici per la medesima progettualità e dai contributi finanziari eventualmente posti a carico dell'utenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), non sono considerate raccolte di fondi quelle i cui esiti comportano entrate inferiori ad Euro 1.500,00.

3. I contributi vengono concessi in osservanza dei regimi "*de minimis*" di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 qualora applicabili. A tal fine,

l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in ordine a tutti gli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali previsti.

4. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. L'ordine cronologico di presentazione delle domande viene accertato attraverso il sistema di gestione documentale elettronico in uso presso la Regione tenendo conto di data, ora, minuti e secondi di trasmissione della documentazione da parte del sistema informatico.

6. L'ordine viene formato sulla base dello stato di funzionamento del sistema gestionale nel periodo previsto per la presentazione delle domande senza che possa essere avanzata nei confronti dell'amministrazione alcuna pretesa per eventuali malfunzionamenti del sistema regionale di ricezione o del sistema utilizzato dai terzi per l'invio della domanda alla Regione.

7. La comunicazione di avvio del procedimento avviene secondo le modalità indicate dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

8. Qualora in base all'ordine di presentazione delle domande l'ammontare delle risorse regionali disponibili non fosse sufficiente a dare copertura a tutte le domande presentate, all'ultima domanda di contributo in posizione utile potrà essere assegnato un importo contributivo inferiore rispetto all'importo determinabile in base ai criteri indicati nei commi precedenti.

#### Art. 5

#### *(Spesa ammissibile)*

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente ed esclusivamente riconducibili al progetto, sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda di contributo non antecedenti al mese di gennaio dell'anno di presentazione, quali, senza carattere di esautività:

- a) Spese per prestazioni di soggetti esterni con riguardo a specifiche attività di natura specialistica previste dal progetto che il proponente non è in grado di svolgere con la propria struttura per mancanza di professionalità interne, entro il limite massimo di Euro 80,00 lordi orari ed Euro 400,00 lordi per giornata intera, maggiorato di eventuali rimborsi spese entro il limite di cui alla lettera f);
- b) Spese per prestazioni di soggetti esterni relative ad adempimenti di carattere amministrativo, contabile e fiscale collegati alla realizzazione del progetto, entro il limite del 10 per cento del totale della spesa ammissibile;
- c) Spese per locazione sedi per lo svolgimento del progetto, inclusi i servizi accessori quali illuminazione, riscaldamento e condizionamento, pulizie. Non sono comunque ammesse imputazioni parziali di costi di gestione della sede del soggetto richiedente;

- d) Spese per servizio stampa e fotocopie;
- e) Spese postali e di cancelleria;
- f) Spese di viaggio entro i confini del territorio regionale, vitto e alloggio entro il limite massimo di Euro 20,00 a pasto, Euro 80,00 a pernottamento e un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo;
- g) spese lorde, comprovate dal cedolino paga, per utilizzo di personale dipendente dell'Ente impiegato per lo sviluppo della progettualità con esclusione dell'imposta regionale attività produttive, a condizione che la prestazione sia aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro, sia attestata da specifica rilevazione (foglio presenze o simile) e sia direttamente ed esclusivamente riferibile all'attività progettuale per la quale viene richiesto il contributo;
- h) spese, compreso l'aggio dovuto all'Agenzia, per l'utilizzo in somministrazione di personale dedicato direttamente e in via esclusiva al progetto;
- i) spese per copertura assicurativa delle manifestazioni ed eventi organizzati, compresa l'assicurazione dei volontari come per legge, qualora non già oggetto di contribuzione in base alla normativa di settore;
- j) spese per l'utilizzo di brevetti, marchi, insegne e opere dell'ingegno.

2. Sono escluse dalle spese progettuali le spese:

- a) in conto capitale ad eccezione di quelle destinate ad acquisto di beni mobili entro l'importo massimo di Euro 516,46 a condizione che siano indispensabili per la realizzazione delle attività progettuali e comunque entro il limite del 20 per cento del totale della spesa ammissibile;
- b) per acquisiti di apparecchi di telefonia fissa e mobile e schede sim;
- c) per carte carburante;
- d) per imposte e tasse, compresa l'imposta sugli intrattenimenti (SIAE) e l'imposta regionale attività produttive (IRAP);
- e) di rappresentanza e compensi, incentivi, sostegni e altri emolumenti in qualsiasi forma attribuiti ai titolari di cariche sociali;
- f) per acquisto del diritto di proprietà, di altro diritto reale o di diritto di leasing su beni immobili e mobili registrati.

3. I partner partecipano alla realizzazione del progetto a titolo gratuito, avendo diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'attività progettuale di propria competenza secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 anche in relazione ai rapporti instaurati tra i partner.

## Art. 6

### *(Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo)*

1. Il contributo è erogato per il 40 per cento in via anticipata all'atto della concessione in favore del soggetto che ha presentato la domanda. Il saldo del contributo è erogato a fronte della rendicontazione, cui i beneficiari provvedono, nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo alla concessione del contributo, secondo le modalità di cui agli

articoli 41 e 43 della legge regionale 7/2000 utilizzando tassativamente la modulistica approvata con decreto del Direttore del Servizio competente. La rendicontazione è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione sintetica sui risultati del progetto; nel caso di progettualità svolte in partenariato tra più Enti del Terzo Settore la descrizione sintetica deve riguardare sia i risultati complessivi dell'intero progetto che quelli collegati all'attività specifica posta in essere da ciascun partner;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l'entità dei fondi raccolti mediante iniziative di *crowdfunding*, nonché delle risorse finanziarie a qualunque titolo destinate a supporto del progetto da altri enti pubblici;
- c) documento di validazione del progetto da parte del Distretto sanitario o dal SSC secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 6, lettera c), che ne attesta la regolare realizzazione e conclusione.

2. Le spese rendicontate devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione giustificativa debitamente quietanzata intestata al beneficiario del contributo. Tali spese devono, altresì:

- a) essere strettamente e direttamente connesse allo svolgimento dell'attività progettuale;
- b) essere effettive, reali e sostenute;
- c) essere documentate con giustificativi originali o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente intestati al beneficiario del contributo, debitamente annullati.

3. Ai fini della rendicontazione, quale giustificativo di spesa sono ammessi gli scontrini fiscali o documenti equipollenti solo qualora siano intestati al soggetto beneficiario, nonchè, in caso di progetti realizzati in partenariato, le note di addebito emesse dai partner nei confronti del capofila per il rimborso delle spese sostenute per l'attività di competenza corredate da idonei giustificativi di spesa agli stessi intestati. Tutti i giustificativi di spesa devono consentire di conoscere la natura del bene o servizio acquistato, che deve essere riconducibile alle attività del progetto.

4. Al fine di consentire i dovuti controlli tutta la documentazione di spesa deve essere conservata da ciascun beneficiario e, se del caso, dai relativi partner, per un periodo non inferiore a un anno dalla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione.

5. A fronte della rendicontazione, si provvederà alla rideterminazione del contributo concesso nei seguenti casi:

- a) qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute risultino di ammontare complessivo inferiore a quello indicato in sede di concessione;
- b) qualora la somma del contributo concesso dalla Regione, delle risorse finanziarie reperite mediante attività di *crowdfunding*, delle entrate derivanti da contributi finanziari a qualunque titolo posti a carico dell'utenza, nonché delle risorse finanziarie a qualunque titolo destinate a supporto del progetto da altri enti pubblici risulti superiore al totale della spesa ammissibile effettivamente sostenuta;

- c) qualora le risorse raccolte attraverso attività di *crowdfunding* non abbiano raggiunto i parametri stabiliti dall'articolo 4, comma 2: in tal caso, il contributo sarà rideterminato secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

#### Articolo 7

##### *(Accountability, controlli e revoca del contributo)*

1. Al fine di promuovere forme di accountability e trasparenza e di generare fiducia, le descrizioni sintetiche delle progettualità che risulteranno supportate del contributo in base al presente regolamento dovranno essere pubblicate nel sito internet, ove esistente, dei soggetti beneficiari dei contributi per la realizzazione del progetto.

2. I beneficiari di contributo sono tenuti a fornire la massima collaborazione e a fornire tutta la documentazione richiesta ai fini dell'attività di controllo, anche a campione, disposta dall'Amministrazione regionale.

3. La Regione procede a sospensione, revoca e restituzione degli incentivi secondo quanto previsto dal Titolo III Capo II della legge regionale 7/2000.

4. La Regione si riserva in ogni caso di effettuare controlli anche a campione, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali entro l'anno successivo alla data del provvedimento di approvazione della rendicontazione e di saldo del contributo, e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa in caso di riscontrate irregolarità.

#### Art. 8

##### *(Disciplina transitoria)*

1. In via di prima applicazione, la domanda di contributo viene presentata a decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 30 settembre 2020. I termini di presentazione sono perentori e la loro violazione comporta l'esclusione dalla procedura contributiva.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 4, il limite minimo delle entrate da registrare ai fini del riconoscimento dell'attività di raccolta di fondi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è stabilito in Euro 500 per i procedimenti avviati nell'anno 2020 e di Euro 1.500 per i procedimenti avviati nell'anno 2021, a prescindere dall'ammontare della spesa ammissibile.

#### Art. 9

##### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.